



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Città Metropolitana di Bari

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE RDO SU MEPA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - ANNO EDUCATIVO 2022-2023 . CIG: 9353243C49

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1- Oggetto dell'appalto e finalità.

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto dei servizi integrativi dell'Asilo Nido Comunale di Acquaviva Delle Fonti, per l'anno educativo 2022/2023, nel rispetto degli standard strutturali e qualitativi di cui al R. R. n. 4/2007.

Il Comune di Acquaviva delle Fonti, da ora in avanti semplicemente "Comune", in attuazione delle vigenti disposizioni di legge (legge n°1044/1971, legge n°698/1975, legge regionale n°19/2006) - inerenti al riconoscimento del diritto alla formazione a partire dai primi anni di età e nel quadro delle azioni di sostegno alla famiglia nella cura ed educazione dei figli - intende favorire la creazione di servizi dedicati all'Infanzia, che possano facilitare la socializzazione dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno e, nel contempo, venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle donne lavoratrici, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

Gli interventi consistono in attività educative rivolte ai minori (3-36 mesi) che hanno lo scopo di offrire esperienze educative diversificate, in un contesto attento alla cura e all'ascolto, per favorire l'acquisizione di capacità e conoscenze in un ambiente confortevole e stimolante, dove tutto è pensato in funzione del benessere fisico e psichico dei piccoli ospiti. Inoltre, il servizio intende essere, per i genitori, un valido sostegno nella cura e nella crescita dei figli.

Art. 2 - Caratteristiche dei Servizi Oggetto d'appalto

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico rivolto ai bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi; esso si articola nel servizio educativo, nella cura e l'igiene personale del bambino, nella distribuzione ed assistenza ai pasti, nel servizio di sanificazione e pulizia dei locali, nella fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività.

Nello specifico il servizio deve assicurare:

1. sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, fornendo particolare attenzione alle famiglie monoparentali e/o in condizione di fragilità sociale;
2. coordinamento pedagogico delle attività;
3. cura e pulizia dei bambini, con fornitura dei relativi materiali;
4. servizio mensa con autorizzazione A.S.L. per lo svolgimento del servizio, con somministrazione e distribuzione diretta di pasti e merende ai bambini, attraverso personale idoneo a tale compito (tutta la documentazione inerente il servizio mensa dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima l'inizio del servizio stesso);

5. pulizia dei locali, degli arredi, dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico - sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata;
6. tenuta e aggiornamento quotidiano dei registri di presenza degli utenti del servizio;
7. servizio di assistenza educativa didattica individuale in presenza di bambini disabili o con problematiche psico-fisiche attestate dai competenti servizi territoriali dell'A.S.L.;
8. stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Art. 3 - Soggetti beneficiari del Servizio e prestazioni

Sono destinatari del servizio i bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti nel Comune di Acquaviva delle Fonti, che abbiano fatto/facciano in futuro domanda del servizio.

La capacità ricettiva del servizio espressa in termini di presenza giornaliera nel rispetto della legge regionale n. 19 del 2006 e del Regolamento attuativo n. 4/2007 è di 40 bambini totali organizzati per gruppi omogenei d'età; purtroppo, l'Amministrazione, con la deliberazione G.C. n. 109 del 30/06/2022, ha stabilito di mantenere, per il prossimo anno educativo, un modello di gestione "mista" del servizio, mediante l'attivazione di n. 3 sezioni (una per ciascuna fascia di età - piccoli (lattanti), medi (semidivezzi) e grandi (divezzi), per un massimo di 23/25 unità (intesa come presenza programmata ex art 53 Reg. Reg. in materia). In particolare si prevede di attivare una sezione in gestione diretta, con personale comunale e di affidare, in appalto, il servizio educativo delle altre due sezioni, nonché del coordinamento pedagogico, del servizio mensa, dei servizi ausiliari, della fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività.

Il personale addetto al servizio, nelle componenti educative e ausiliarie, per le funzioni di propria competenza, dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

ATTIVITA' PRIMARIE, esplicitate in maniera minimale e non esaustiva:

- gestione di tutte le fasi operative (accoglienza, attività, pranzo, merenda, riposo e riconsegna dei bambini all'uscita);
- organizzazione e conduzione dell'attività educativa e dei giochi sia individuali che di gruppo nel rispetto del progetto presentato;
- vigilanza e assistenza ai bambini iscritti alle sezioni durante tutte le ore di funzionamento delle medesime;
- cura e igiene personale dei bambini durante la permanenza al nido;
- fornitura e somministrazione dei pasti, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- attività di mensa e gestione degli alimenti: somministrazione dei pasti mediante acquisto da parte dell'operatore economico, di pasti preparati da ditta esterna specializzata nel settore ed in possesso di tutte le certificazioni necessarie. I pasti dovranno essere preparati per gli utenti secondo i menù di cui all'allegato A), predisposti e validati dalla competente ASL, con fornitura di generi alimentari e dietetici di prima qualità e scelta.
- gestione del servizio di refettorio (apparecchiatura, sparcchiamento, pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature e di tutte le superfici presenti nelle cucine e nei refettori);
- servizio di pulizia, riordino dei locali, arredi e giochi (anche esterni), al termine dell'utilizzo e in ogni caso al termine dell'attività giornaliera. Nelle attività di riassetto e lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente (detersivi, disinfettanti ecc.);
- rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti;
- conduzione dei colloqui d'ingresso e delle attività connesse all'inserimento dei bambini;
- partecipazione alle riunioni collegiali del personale educativo;
- compilazione e consegna al Responsabile dell'Ufficio dei fogli per la rilevazione delle presenze mensili dei bambini;
- relazione mensile dell'attività svolta;
- massima collaborazione con il personale del Settore servizi sociali del Comune oltre che con i servizi territoriali del Distretto sociosanitario e dei servizi sovra distrettuali dell'ASL eventualmente coinvolti nei piani educativi personalizzati dei bambini/e accolti;
- massima puntualità e assoluto rispetto dell'orario di servizio;

- permanenza con i bambini al termine dell'orario nel caso di ritardo da parte dei genitori (o eventuali delegati) per il ritiro degli stessi.

Art. 4 - Criteri di ammissibilità e di accesso al servizio

L'accesso al servizio di asilo nido è riservato a bambini residenti nel Comune in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'apposito avviso pubblico. La gestione amministrativa delle procedure di selezione e accesso degli utenti al servizio di asilo nido (istruttoria delle domande, formazione e approvazione delle graduatorie, ammissioni, riscossione delle rette, ecc.) compete al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Acquaviva Delle Fonti.

Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, della L. n. 104/1992, l'asilo nido garantisce il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, per i quali, anche in collaborazione con i servizi competenti della Asl, vengono definiti progetti educativi specifici. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psico-fisica né differenza di razza, religione o simili.

Art. 5 - Tempi e modalità organizzative

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'apertura del servizio per non meno di 35 ore settimanali, per n. 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.30, esclusi sabato, festivi e le ricorrenze festive civili e religiose riconosciute. E' fatta salva la possibilità di estendere la fascia oraria di fruizione del servizio, nonché di prevedere lo svolgimento del servizio anche nella giornata di sabato, in presenza di ulteriori finanziamenti pubblici (PAC - Buoni servizio - Voucher - ecc.)

Eventuali proposte di ampliamenti di orario, potranno essere avanzate dai concorrenti in sede di gara e in quanto tali valutate come proposte migliorative del servizio, così come ogni altra proposta migliorativa finalizzata a garantire la qualità del servizio e la rispondenza alle esigenze dei minori e dei nuclei familiari beneficiari del servizio.

Sono fatte salve diverse disposizioni che dovessero intervenire da parte delle autorità competenti, ovvero disposizioni di contenimento della pandemia da Covid-19 che comportano inevitabilmente la riorganizzazione dei relativi servizi.

Art. 6 - Durata dell'appalto.

L'appalto è riferito all'anno educativo 2022/23, per una durata presunta di mesi **10 (dieci)**, salvo diverse indicazioni da parte delle autorità competenti.

L'appalto decorre dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali del Comune, che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto. L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto degli atti suindicati e del presente Capitolato e dell'offerta progettuale con particolare riferimento alle migliori aggiudicate nell'ambito dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comune, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione dei servizi affidati, alle medesime condizioni del presente appalto, avvalendosi della procedura negoziata di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Prezzo a base di gara ed importo complessivo dell'appalto.

L'importo complessivo a base d'appalto è stimato complessivamente in presunti euro **158.572,00=** oltre iva come per legge, mentre il valore del medesimo appalto, compresa l'eventuale ripetizione dei servizi, ammonta ad euro **317.144,00**, oltre iva come per legge;

Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura di 1/5 e secondo procedure di affidamento indicata all'art. 63 in combinato disposto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ove se ne ravvisasse la necessità.

Per la determinazione dell'importo a base d'asta si è tenuto conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare secondo le tipologie di personale e gli standard di funzionamento minimi previsti dal capitolato d'appalto in coerenza a quanto definito dal Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore e dei costi generali di gestione, in rapporto ad una presumibile presenza media giornaliera di 25 bambini totali (intesa come presenza programmata ex art 53 del citato Reg. Reg. in materia);

L'importo aggiudicato potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del servizio determinata al momento dell'effettivo avvio ed al numero degli iscritti.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione.

E' vietato il sub appalto del servizio o delle prestazioni, oggetto del presente capitolato, salvo i rapporti convenzionali per le attività di welfare leggero e somministrazione pasti.

I costi per il personale, quantificati in complessivi €. 116.320,00, non sono soggetti a ribasso.

La Stazione Appaltante può prevedere, per l'anno educativo oggetto di appalto o quello, eventualmente, successivo, il ricorso alla procedura di cui al comma 5, art. 63 D. Lgs. 50/2016 utilizzando economie di risorse finanziarie non utilizzate rispetto agli importi oggetto di ammissione al finanziamento. In caso di ricorso a tale procedura, si procederà alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato d'Appalto, incrementando il numero delle ore di servizio fino a concorrenza delle somme disponibili.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione alla gara.

Il Committente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati, intende affidare la gestione del servizio di cui al presente Capitolato secondo termini e modalità definiti nel bando/disciplinare di gara.

Art. 9 - Personale Impegnato.

Mentre il Comune, per tutta la durata dell'affidamento, assicura la gestione del servizio con n. 2 educatrici dipendenti del Comune, le quali conservano rapporto di lavoro contrattuale con il Comune (CCNL Comparto Regioni Enti Locali), la ditta aggiudicataria, al fine di consentire il pieno svolgimento delle attività previste dovrà garantire la presenza degli ulteriori operatori, durante tutto l'orario di apertura delle strutture, nel rispetto dei parametri (rapporto operatori/utenti) e dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 53 del Regolamento n. 4/2007 e s.m.i e in conformità all'art. 46 dello stesso Regolamento.

Il modello operativo è improntato al lavoro di équipe costituita dalle seguenti figure professionali:

- α. Coordinatore pedagogico** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i. con comprovata esperienza in servizi per la prima infanzia di almeno 2 anni;
- β. Educatori (almeno 4 unità)** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i. con comprovata esperienza in servizi per la prima infanzia di almeno 1 anno;
- χ. Personale addetto ai servizi generali (almeno 2 unità);**

Di seguito è riportato il numero minimo indicativo di **ore** del personale impiegato nelle strutture, il **costo** calcolato dalla stazione appaltante per ciascuna tipologia di spesa

TIPOLOGIA DI SPESA	n/ore
Coordinatore - CCNL Cooperative - Cat. D	720
Educatore Professionale - CCL Cooperative - Cat. C	3200
Ausiliario - CCNL Cooperative - B	500
TOTALE	4420

N. B. il numero di educatori effettivi dovrà essere rispondente a quanto prescritto dal regolamento Regionale n. 4 del 2007, ossia: in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 ed i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 13 ed i 23 mesi; di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Inoltre, in presenza di bambini diversamente abili, il rapporto operatore-bambino dovrà essere di 1 educatore per 1 bambino.

Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia, affidabilità e possedere capacità di lavorare in equipe per definire, verificare e aggiornare i propri programmi di intervento.

Tutto il personale deve:

- essere in possesso di attestazioni riguardanti l'avvenuta formazione relativamente a quanto prescritto dagli articoli 36 e 37 del D. lgs 81/2008, anche sulla base delle peculiari disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- avere giudizio di idoneità da parte del medico competente relativamente a quanto prescritto dal D. Lgs 81/2008, anche sulla base di quanto previsto dal provvedimento del 16/03/2006 in materia di divieto di assunzione di bevande alcoliche.
- Frequentare un corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree;

La distribuzione dei pasti ai bambini utenti del servizio, dovrà essere effettuata esclusivamente da personale munito di libretto di idoneità sanitaria.

La ditta aggiudicataria, inoltre, è obbligata, pena la risoluzione del contratto, ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio, nonché al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario predisporrà un programma di attività settimanale e mensile per scandire i diversi momenti della giornata ed offrire all'utente un ventaglio di opportunità, di attività e proposte differenziate, in assoluta continuità con quanto svolto dai bambini durante l'erogazione del servizio in fascia mattutina.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara, la ditta aggiudicataria dovrà inviare al Responsabile dell'Ufficio l'elenco del personale da impegnare previo esperimento degli atti propedeutici a garantire la clausola di salvaguardia del personale impiegato. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente allo stesso e sottoposta ad autorizzazione.

L'affidataria si impegna a garantire la massima continuità nell'utilizzo del personale individuato.

L'Amministrazione è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'affidatario s'impegna, altresì, a fornire tempestivamente personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio sulla base di documentate richieste dall'Ufficio.

Nel caso di eventuale eccessivo "turn-over" degli operatori impiegati, fermo restando il rispetto delle professionalità previste, il Responsabile dell'Ufficio potrà attivare una verifica per valutare nel merito la situazione secondo le modalità espresse nel presente Capitolato.

L'affidataria dovrà garantire, inoltre, l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio con altro in possesso dei medesimi titoli dandone immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio, nonché del personale che dovesse risultare inadeguato, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio, fermo restando il costo complessivo a base d'asta.

Art. 9.1 - Coordinatore pedagogico - Esperienza

La figura del coordinatore pedagogico, in possesso dei requisiti sopra specificati, rappresenta una risorsa determinante per la qualificazione in senso educativo del servizio di asilo nido. A tale figura spetta la duplice funzione di fornire da un lato il supporto tecnico-organizzativo al personale educativo e ausiliario del servizio, dall'altro di promuovere l'integrazione e il raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.

Il coordinatore sarà il referente per la Stazione Appaltante, pertanto dovrà assicurare la costante reperibilità.

Il coordinatore dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo, e dalla programmazione mensile condivisa con l'Ambito Territoriale. Sarà compito del coordinatore riorganizzare i servizi in caso di assenze impreviste degli operatori e verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute.

Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- coordinamento ed integrazione interna ed esterna delle varie iniziative del servizio;
- organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso in quanto responsabile della programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale dell'asilo nido;

- programmazione educativa del nido, in sintonia con le indicazioni espresse dagli educatori e dagli altri operatori impegnati nella struttura;
- definizione del modello organizzativo, predisposizione dei turni di servizio, degli orari e dei congedi, verificando e controllando l'assetto operativo della struttura;
- organizzazione di un sistema informativo interno di gestione del progetto;
- verifica ed approvazione delle proposte di modifica del servizio;
- vigilanza e coordinamento di tutte le operazioni di igiene e sanificazione dell'immobile;
- promozione dell'aggiornamento e della formazione permanente del personale;
- coordinamento della propria attività con i competenti servizi della ASL per l'integrazione dei bambini in situazione di handicap e per la più ampia attività di prevenzione della salute dei minori;
- vigilanza sulla cura ed igiene del minore e degli operatori;
- cura dei rapporti con le Amministrazioni Comunali facenti parte del Comune e con le altre istituzioni del territorio, in particolare con le scuole materne;
- valutazione dell'efficienza ed efficacia del servizio ed indicazione di soluzioni utili al loro miglioramento;
- collaborazione, per i casi seguiti dagli operatori sociali territoriali, al fine di una condivisione ed integrazione del progetto di integrazione del singolo minore;
- gestione, in collaborazione con le educatrici di riferimento, dei colloqui con le famiglie.

Il coordinatore responsabile dell'asilo deve essere prontamente reperibile durante la fascia oraria di apertura della struttura all'utenza e dovrà garantire il corretto andamento dei servizi in stretto rapporto di collaborazione con il competente Servizio Pubblica Istruzione del Comune.

In caso di assenza o impedimento del coordinatore, l'appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione con altro personale avente pari requisiti. Ogni sostituzione, anche temporanea, dovrà essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

L'eventuale sostituzione definitiva del coordinatore dovrà essere motivata da esigenze eccezionali ed imprevedibili e dovrà essere autorizzata preventivamente da parte della stazione appaltante, la quale valuterà la congruità del curriculum del soggetto proposto rispetto a quello cessante.

Art. 9.2 - Educatori

Gli Educatori sono le figure responsabili dell'attuazione del progetto educativo, della gestione, della quotidianità e del benessere del bambino e delle famiglie. Realizzano il progetto educativo definito in accordo con il Coordinatore Pedagogico, coinvolgendo e sostenendo la partecipazione delle famiglie. Inoltre partecipano alle attività di formazione, programmazione ed organizzazione, previste dall'orario di lavoro settimanale.

Art. 9.3 - Personale addetto ai servizi generali

Per il Personale addetto ai servizi generali (B1), il rapporto personale ausiliario/bambino è di 1 addetto ogni 20. Tale personale dovrà garantire la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione dei pasti e collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini in una dimensione di trasversalità per il buon andamento del servizio.

Art. 9.4 - Disciplina dei rapporti di lavoro, rispetto dei contratti ed ulteriori garanzie e responsabilità

L'affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto, inoltre, del Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 "L.R. n. 28/2006-Disciplinazione in materia di contrasto al lavoro non regolare", applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, assicurativi e similari.

L'affidataria inoltre, s'impegna a rispettare la normativa nazionale vigente in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché quanto espressamente previsto al riguardo dai contratti collettivi nazionali.

Qualora l'affidataria benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.

L'affidataria si impegna inoltre a:

- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo;
- dotare il personale di indumenti idonei e congrui per le prestazioni da rendere;
- fornire strumenti e materiale occorrente per l'erogazione del servizio conformi alla normativa vigente;
- garantire la partecipazione degli operatori del servizio agli incontri di coordinamento e verifica previsti;
- individuare ed utilizzare, in stretta collaborazione con l'Ufficio, strumenti per la valutazione dell'organizzazione interna e dell'efficacia degli interventi messi in atto;
- rendere disponibili, in qualsiasi momento, i registri di presenza degli operatori impegnati;
- inviare relazione mensile all'Ufficio circa l'andamento del servizio, proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità;
- favorire e sostenere la partecipazione attiva delle famiglie dei bambini ospiti, in forma singola e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza e tutela;
- garantire la stabilità dell'équipe di operatori limitando il turn-over al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel servizio, e favorire il miglior rapporto relazionale;
- favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale del personale;
- dotare il personale di cartellino di riconoscimento che riporti fotografia, nome, cognome, qualifica, perfettamente visibili e leggibili e riportanti il logo e l'indicazione del Comune e dell'aggiudicatario;
- garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro familiari;
- somministrare, secondo la tempistica concordata con il Responsabile dell'Ufficio, le schede di valutazione della soddisfazione delle famiglie degli utenti. Tale documentazione verrà allegata alla relazione conclusiva;

Art. 9.5 - Rispetto della normativa in materia di contrasto al lavoro non regolare

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 9.6 - Flessibilità e sostituzioni – adempimenti del personale

L'aggiudicataria mediante il proprio personale è responsabile della corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane e delle attività, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità conseguente all'inadeguatezza del personale impiegato nel servizio.

L'aggiudicataria, con riferimento al personale utilizzato, deve:

- garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, utilizzando come operatori personale di assoluta fiducia ed in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti dalle vigenti normative e dal presente capitolato, nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi indicati in sede di gara;
- rendersi garante che gli operatori agiscano all'interno delle linee programmatiche formalizzate, con atti propri, dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- esercitare nelle forme opportune il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale con riferimento al rispetto degli orari di lavoro, alla qualità dell'intervento, nonché al corretto comportamento nei confronti dell'utenza impegnandosi inoltre a richiamare, e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso d'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utenza, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del programma d'intervento, l'aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione dell'operatore con

altro personale avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di cinque giorni.

In caso di ripetute ed accertate inadempienze e anche nel caso in cui si sia determinata una condizione di incompatibilità ambientale per l'operatore comunque lesiva del buon andamento del servizio, su richiesta scritta e motivata del Responsabile dell'Ufficio inoltrata all'impresa, gli operatori dovranno essere allontanati dall'esecuzione del servizio; in tale evenienza l'appaltatore si impegna a sostituire il personale impiegato con altro personale della medesima qualifica, dandone immediata comunicazione, come sopra detto.

Il rifiuto alla sostituzione da parte dell'impresa potrà comportare la rescissione del contratto.

Con riferimento alle sostituzioni e al turn over:

- a. l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione del personale assente, anche per un solo giorno, per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli sostituiti. Le eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere comunicate al Responsabile dell'Ufficio;
- b. l'aggiudicatario deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti previsti, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti secondo le modalità previste nel presente capitolato;
- c. l'aggiudicatario, in caso di sostituzione del personale per causa di forza maggiore (decesso, maternità, dimissioni,...), è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva scritta la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, e la proposta relativa alla nuova assunzione allegando il relativo curriculum formativo e professionale. Il nuovo operatore dovrà essere in possesso di documentati titoli e/o qualifica professionale ed esperienza uguali alla figura sostituita. La comunicazione dell'eventuale sostituzione definitiva deve essere inoltrata con almeno 10 giorni di anticipo al Responsabile dell'Ufficio del Comune, prevedendo comunque gli opportuni passaggi di consegna;
- d. l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la totale copertura degli orari del servizio anche nei casi in cui il personale per imprevisti non possa completare il proprio turno di lavoro provvedendo alle necessarie sostituzioni dei lavoratori assenti.

L'aggiudicatario è impegnato a garantire la stabilità del personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa stessa.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio ove ravvisi motivi ostativi, nonché constati la previsione di personale sostitutivo non idoneo, potrà negare l'autorizzazione alla sostituzione.

Resta fermo che qualora l'Amministrazione verifichi che i motivi addotti per la sostituzione del personale non possano giustificarla, diffiderà l'aggiudicatario. In caso d'inadempienza l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario.

Gli operatori impegnati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con gli obblighi contrattuali relativi all'appalto in oggetto.

Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione aggiudicatrice, le Amministrazioni comunali da essa rappresentate ed il personale dell'aggiudicatario, la quale solleva l'Amministrazione e le Amministrazioni comunali da essa rappresentate, da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei loro confronti.

Tutti gli operatori dovranno adottare durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Art. 9.7 - Doveri del personale

Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto dovranno:

1. effettuare le prestazioni di propria competenza con impegno, diligenza, professionalità e correttezza nei confronti degli utenti e del servizio, seguendo il principio della massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano in contatto per ragioni di servizio;
2. osservare tutti gli accorgimenti per assicurare la massima economicità del servizio;

3. mantenere la riservatezza nonché il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono e conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
4. compilare per quanto di competenza e con la necessaria attenzione la reportistica concordata rispettandone la tempistica;
5. comunicare con tempestività eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi;
6. non apportare modifiche all'orario di lavoro o a qualsiasi altra direttiva senza la formale autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio;
7. attivare e sostenere uno specifico canale di comunicazione con gli uffici comunali di servizio sociale per il controllo, la verifica e la riprogrammazione degli interventi;
8. rispettare l'assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte dei familiari degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio.

Art. 9.8 - Rispetto della normativa in materia di miglioramento e tutela della salute dei lavoratori

L'aggiudicataria provvederà in autonomia, con propri mezzi e personale, ad adempiere, prima di dar corso alle attività, a quanto previsto dalla Legge 81/2008 s.m.i. e leggi collegate, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature o macchine usate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

L'aggiudicataria dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le Leggi che regolano lo stesso in materia degli adempimenti previsti dalla legge 81/2008, successive modificazioni e leggi collegate, e dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivatigli in quanto datore di lavoro dei propri lavoratori (come da definizione della legge 81/2008), oltre che di accettare la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti della legge 81/2008, e successive modificazioni, per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente contratto, predisponendo ivi tutte le tutele del caso.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 626/94 coordinato con il D. Leg. n. 242/96).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 9.9 – Clausola sociale

L'affidataria del servizio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, assume l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e Locali di Lavoro di Categoria e dei principi dell'Unione Europea, della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 10 – Obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria s'impegna a gestire il servizio oggetto del presente appalto con propria organizzazione, nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, degli standard gestionali previsti per legge e nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato.

Oltre a quanto già espressamente descritto e citato negli articoli precedenti e in quelli successivi, la ditta aggiudicataria deve garantire la funzionalità della struttura comunale provvedendo:

- alla fornitura di articoli di cancelleria, di biancheria, materiale igienico sanitario e di pronto soccorso;
- a dotare il personale di tesserino di riconoscimento con indicazione del proprio nome e quello dell'aggiudicatario, nonché del logo e dell'indicazione del Comune di Acquaviva Delle Fonti;
- alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature;
- all'aggiornamento e alla formazione del personale e alla realizzazione di altre iniziative di cui

- l'affidataria si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- alla pulizia, riordino e sanificazione di tutti i locali, degli arredi e delle attrezzature durante le attività didattiche, nel rispetto delle norme di tutela igienico sanitaria;
 - alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali durante lo svolgimento delle attività;
 - allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - alla distribuzione dei pasti e alla preparazione dei biberon;
 - rispetto delle procedure di rendicontazione previste specificatamente dalle fonti di finanziamento utilizzare per la copertura del costo dell'Appalto.

Art. 11 - Servizio Mensa

La ditta aggiudicataria è garante della preparazione, cottura, confezionamento, razionamento, trasporto e distribuzione dei pasti, sollevando l'Amministrazione appaltante da qualunque responsabilità in proposito. La ditta resterà, comunque, responsabile della effettiva applicazione ed osservanza dei menù e tabelle dietetiche predisposte dall'Ente committente e validate dalla ASL competente (Allegato A).

La ditta aggiudicataria è, altresì, responsabile del mantenimento della qualità del gusto, della temperatura, della conservazione e rispondenza igienica del cibo in conseguenza del trasporto. Per assicurare il buon andamento complessivo del servizio l'aggiudicataria si deve impegnare a nominare e destinare suo personale ispettivo professionalmente qualificato allo scopo, restando garante e responsabile di qualunque disservizio e di qualunque disfunzione igienica e sanitaria. Il nominativo dell'ispettore dovrà essere reso noto per iscritto al Responsabile dell'Ufficio del Comune prima dell'inizio del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere ad esternalizzare il servizio mensa, pertanto essa dovrà garantire che:

- a) i pasti siano prodotti presso un centro di cottura adibito esclusivamente alla produzione di pasti veicolati per la ristorazione collettiva ed adeguatamente attrezzato per il confezionamento dei pasti con il sistema della minorazione termosigillata, da utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto della presente gara, in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente;
- b) siano osservate le norme HACCP sulla produzione e somministrazione dei pasti oggetto della fornitura;
- c) il servizio sia espletato in regime SGQ certificato secondo lo standard stabilito dalla norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 o dalla norma ISO 9001:2015 nei settori EA30 aventi ad oggetto "servizio di ristorazione collettiva o attività similare" rilasciato da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o ente equivalente;
- d) che siano utilizzati prodotti biologici, compresi i prodotti IGP e DOP.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, produrre l'elenco descrittivo dei contenitori, delle attrezzature e degli automezzi che saranno impiegati nell'espletamento del servizio nonché dei locali in cui si producono e si confezionano i pasti.

Di quanto sopra elencato dovrà essere prodotta attestazione di idoneità igienico sanitaria all'uso, riconosciuta dalle competenti Autorità Sanitarie.

La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare che il trasporto dei pasti sia effettuato con idonei contenitori isotermitici monouso e multiporzione, che ne conservino la temperatura a 60/65 gradi centigradi per gli alimenti da consumarsi caldi e a 01/10 gradi centigradi per gli alimenti da consumarsi freddi.

Tutti i recipienti forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a requisiti ministeriali, nel pieno rispetto delle norme igieniche e delle prescrizioni del servizio igienico sanitario per il Contrasto al COVID-19 e di quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 26.3.1980 n.327.

Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti, non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. L'appaltatore dovrà approvvigionarsi da fornitori in possesso di idonee certificazioni di qualità, conformi alle vigenti normative in materia.

L'appaltatore si impegna a fornire, nel prezzo complessivo contrattuale offerto, un numero di pasti proporzionato al numero degli iscritti, nella cui preparazione di preveda l'utilizzo di prodotti di prima qualità e scelta provenienti preferibilmente da fornitori locali.

Sarà considerato premiante l'impegno dell'appaltatore affinché il servizio mensa sia effettuato da ditta che, per quanto concerne i prodotti provenienti dall'attività agricola (frutta, verdure, ecc.), si approvvigioni

da fornitori aderenti alla Rete del Lavoro Agricolo di cui alla L. 199/2016.

I pasti dovranno essere preparati nello stesso giorno in cui saranno distribuiti. Per i pasti di cui trattasi non potranno essere utilizzati generi precotti o surgelati. Per i surgelati fanno eccezione al divieto di utilizzazione il pesce e le verdure. Per i surgelati dovrà essere assicurato il pieno rispetto della catena del freddo con divieto di scongelamento e di ricongelamento.

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale. La cottura di tutti i cibi, compresi quelli per le diete speciali, deve essere effettuata solo in pentole in acciaio inox o in vetro pirex. Non possono essere utilizzate pentole in alluminio.

I menù proposti giornalmente devono corrispondere, per tipo e qualità, a quelli indicati nell'allegato A, l'ente gestore ha l'obbligo di esporre il menù nel locale di distribuzione e provvederà a consegnarne copia a tutti gli utenti che ne faranno richiesta. Per gli utenti di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, la preparazione dei pasti dovrà essere conforme alle tabelle personalizzate predisposte dai pediatri.

Le quantità da somministrare sono quelle previste dalle tabelle dietetiche e dai menù di cui all'allegato A. I pesi in esso contenuti sono da intendersi al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.

Qualunque modifica ai menù dovrà comunque seguire il principio di equivalenza economica e nutrizionale, conseguentemente qualunque altra ricetta potrà essere aggiunta e/o sostituita solo se di valore economico e nutrizionale equivalente e previo accordo ed autorizzazione scritta dell'Amministrazione Contraente.

L'amministrazione contraente si riserva di chiedere in qualunque momento di sostituire, qualora lo ritenga necessario per rispondere alle esigenze delle utenze, una o più ricette o pasti del menù con altri di valore economico e nutrizionale equivalente.

L'appaltatore, inoltre, si impegna:

- a preparare diete speciali, in aderenza ai menù settimanali, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall'utenza mediante presentazione di certificato medico al coordinatore;
- a fornire diete, dietro specifica richiesta da parte dell'utenza al coordinatore, per esigenze etiche ed etico religiose;
- si impegna a preparare diete "in bianco" qualora venga fatta la richiesta al coordinatore entro le ore 9.00 dello stesso giorno.

Tutte le pietanze per i bambini celiaci dovranno essere preparate e cotte separatamente da quelle destinate agli altri utenti.

N.B. Tutta la documentazione a dimostrazione di quanto sopra richiesto dovrà essere presentata al Responsabile dell'Ufficio almeno 10 (dieci) giorni prima l'avvio del servizio in caso di aggiudicazione.

L'azienda esterna di preparazione dei pasti dovrà essere dotata di personale dedicato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, con documentata esperienza lavorativa, almeno semestrale nei servizi/strutture socio assistenziali.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà aver frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.07.07 s.m.i., dovrà, pertanto, conoscere le norme di igiene dell'alimentazione e produzione pasti.

Questa stazione appaltante, nonché la ASL di competenza, potranno richiedere o disporre di sottoporre ad analisi cliniche per la ricerca di portatori di enterobatteri e stafilococchi enterotossici il personale addetto al servizio. I soggetti che risultassero positivi dovranno essere allontanati per il tempo necessario alla bonifica.

Art. 12 - Responsabilità e assicurazioni

La Ditta assume la piena ed incondizionata responsabilità, sia sotto il profilo civile che penale, dello svolgimento generale del servizio, nonché della sua esecuzione.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale interessata, a terzi, a cose e/o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

A tal fine, l'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare, per tutta la durata del contratto, apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. La polizza

assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della R.C. verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del Servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 500.000,00.

La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Acquaviva delle Fonti per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Acquaviva delle Fonti, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio.

Art. 13 – DUVRI e disposizioni di contrasto al COVID-19

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123), vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, si precisa che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza aziendale. In particolare resta fermo l'obbligo della ditta affidataria di attenersi e rispettare eventuali protocolli e disposizioni delle competenti autorità centrali e periferiche in materia di misure anti-contagio da COVID-19, impegnandosi, altresì, a sottoscrivere con il genitore (soggetto esercente la potestà sul minore) accordo di reciproca responsabilità;

Art. 14 – Proposte migliorative ed attività integrative.

E' facoltà del proponente di avanzare proposte migliorative ed integrative degli standard minimi prestazionali, tecnico operativi e di personale previsti dal presente capitolato da attuare con mezzi e risorse proprie, nonché con figure professionali esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, senza che ciò comporti alcun corrispettivo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

Le proposte migliorative ed integrative saranno oggetto di valutazione in sede di esame delle offerte secondo i criteri ed i parametri indicati nel disciplinare di gara.

La ditta aggiudicatario potrà realizzare, nella struttura, altre attività collaterali e/o integrative di socializzazione rivolte all'infanzia nel rispetto delle disposizioni del Reg. Reg. Puglia n. 4/2007.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione delle suddette attività, saranno a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a presentare all'amministrazione concedente un progetto di base dei servizi integrativi offerti e delle modalità organizzative da adottare per renderli compatibili con il principale servizio.

Art. 15 – Facoltà di controllo della Pubblica Amministrazione.

L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare, attraverso i propri servizi e in collaborazione con il Servizio Pubblica Istruzione, senza preavviso e in qualsiasi momento, controlli sul regolare svolgimento del Servizio.

L'avvio del procedimento di escussione delle penali avverrà per iscritto all'impresa aggiudicatario su contestazione scritta da parte dei pubblici ufficiali coinvolti. L'Impresa aggiudicatario, in relazione all'avvio del procedimento riportante le contestazioni mosse, è tenuta al pagamento delle penali ovvero a fornire giustificazioni scritte entro otto giorni dalla data della notifica dell'atto di avvio del procedimento redatto dall'Ufficio. Trascorso tale termine o se il pagamento non viene erogato o se le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Ufficio procederà ad applicare le sanzioni di seguito:

- per ogni operatore impiegato senza i requisiti minimi prescritti: € 5.000,00
- mancata sostituzione dell'operatore entro 50 minuti: € 600,00;
- reiterata mancata sostituzione: € 600,00 + 100 per ogni ulteriore caso già sanzionato in passato;
- non rispetto degli orari programmati (per ogni caso): € 500,00;
- per ogni offerta migliorativa presentata in sede di gara e non fornita entro 30 gg, dopo esplicita richiesta scritta da parte del RUP, da un minimo di € 1000,00 a un massimo del valore del bene/servizio/miglioria presentata, valore calcolato, ove non definibile con certezza, sulla base del costo medio scaturito su n.4 preventivi per bene/servizio/miglioria analogo richiesto dalla stazione appaltante ad altre ditte.

Si procederà al recupero della penali mediante ritenuta sul corrispettivo e/o dalla cauzione. Per altre eventuali inosservanze si farà riferimento alle leggi vigenti. Su semplice richiesta della stazione appaltante l'aggiudicatario dovrà far pervenire: prima dell'avvio del servizio tutti i contratti tra

l'aggiudicatario e i dipendenti (con applicazione della clausola di salvaguardia del personale); in corso di contratto tutti i cedolini paga dei dipendenti

Art. 16 – Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in ratei mensili posticipati, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle fatture e verifica di correttezza contabile della documentazione.

L'importo risultante dagli atti della procedura non potrà in nessun modo essere variato durante l'intera durata contrattuale e sarà riferito al numero effettivo di ore/prestazioni rese in rapporto ai minori frequentanti l'Asilo Nido comunale.

L'importo per ogni prestazione oraria effettivamente garantita s'intende comprensivo di qualunque costo sopportato dall'aggiudicataria per l'erogazione del servizio.

Resta inteso che verranno liquidate le ore solo in presenza di effettive attività svolte. L'ora di effettuazione del servizio a favore dei minori frequentanti l'Asilo Nido comunale è considerata al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il luogo di lavoro. L'importo mensile da corrispondere all'aggiudicataria è collegato alle ore di prestazione effettivamente rese, così come rilevate dal riepilogo mensile del monte ore effettuato, allegato alla fattura del mese di riferimento.

Questo servizio è finanziato da risorse del Bilancio Comunale e del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) e, pertanto, l'aggiudicatario si obbliga a fatturare e/o rendicontare secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Interno, con apposite disposizioni.

L'aggiudicatario dovrà, a corredo di ogni fattura mensile, presentare la seguente documentazione, con l'intesa che in mancanza di quanto richiesto, la fattura sarà restituita:

- Relazione sull'andamento del servizio con proposte migliorative su eventuali criticità dello stesso, un prospetto riepilogativo mensile delle presenze dei minori nel mese di riferimento con allegato grafico del trend delle presenze (la relazione dovrà contenere una dichiarazione liberatoria che consentirà alla Stazione Appaltante di pubblicarla liberamente sul sito ufficiale del Comune di Acquaviva Delle Fonti al fine di documentare pubblicamente l'attività svolta e garantire trasparenza della stessa).
- PDF comprensivo di tutte le buste paga dei dipendenti e bonifico quietanzato a favore degli stessi;
- *Timesheet* delle presenze di ciascun operatore impiegato;

Tutte le voci di spesa prive di giustificativi, saranno ritenute da questa stazione appaltante economie dell'appalto.

La fattura dovrà, inoltre, necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

- data, e n. rep. del contratto sottoscritto con indicazione del servizio di riferimento; nelle more della sottoscrizione del contratto, la fattura deve contenere il riferimento alla data e protocollo del verbale di consegna del servizio;
- codice identificativo di gara CIG e CUP;
- importo e descrizione delle eventuali spese sostenute, per le quali si chiede la liquidazione;
- coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio di che trattasi – Codice CAB – ABI –ecc.);
- percentuale I.V.A. di legge;
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla stazione appaltante.

La regolare liquidazione delle fatture è altresì subordinata alle regolarità fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Responsabile competente e dal Responsabile da esso incaricato.

Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dalla Stazione Appaltante per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Eventuali irregolarità di fatturazione o contestazioni in merito ai dati riportati in fattura o nel rendiconto, comunicate per iscritto all'impresa, sospenderanno la decorrenza del termine di pagamento.

La Stazione Appaltante potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Art. 17 – Cauzioni.

L'offerta dovrà essere corredata da una **garanzia provvisoria**, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 1% di € 158.572,00, ovvero per **€. 1.585,72**. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. Per quanto qui non disciplinato si fa espresso rinvio al bando ed al disciplinare di gara, nonché a quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno, l'Impresa è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione della gara, una garanzia pari al 10% dell'importo di 30 aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, richiamato dall'art. 103, comma 1, dello stesso decreto, tale garanzia può essere costituita, a scelta dell'Impresa, da:

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 21/06/2022 n. 73, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

In ogni caso, la garanzia deve contenere la clausola espressa in cui viene attribuita al Comune creditore la facoltà di procedere direttamente all'escussione del garante, ovvero, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva s'intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Impresa, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Pertanto il Comune ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia anche in caso di applicazione delle penali.

Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la Ditta ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della riduzione, anche a prescindere dalla specifica richiesta del Comune, a pena di decadenza.

In ogni caso la cauzione verrà svincolata, con provvedimento dirigenziale, previa verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in genere, della regolare esecuzione del servizio, e dopo che sia stato regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art. 18 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve, per tutta la durata del contratto, eleggere domicilio a tutti gli effetti presso l'indirizzo PEC individuato in sede di gara.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte, tasse (fatta eccezione per l'IVA), e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 20 - Risoluzione anticipata del contratto

E' facoltà del Comune risolvere il contratto d'appalto, ai sensi ed agli effetti di cui all'Art. n. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa; inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- concessione in subappalto, totale o parziale di servizi non autorizzati dal presente capitolato;
- mancato rispetto della clausola di salvaguardia occupazionale.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorrerà nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutte le altre circostanze che potranno verificarsi.

Art. 21 - Recesso

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi.

L'aggiudicataria può richiedere il recesso in caso d'impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 22 - Esecuzione in danno

Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 20 e 21, qualora l'impresa appaltatrice si rilevi inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito. In tal caso, il maggior onere finanziario farà carico all'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 23 - Divieto di subappalto

Ad eccezione del servizio mensa/trasporto pasti all'affidatario è assolutamente vietato cedere o subappaltare il servizio assunto senza il consenso dell'affidante. Le eventuali contravvenzioni comporteranno, ipso iure, la rescissione del contratto e il diritto per l'ente appaltante di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 24- Condizioni particolari.

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del Capitolato d'Appalto. Le offerte saranno immediatamente impegnative per la ditta aggiudicataria, mentre saranno tali per l'Amministrazione Comunale dopo l'aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune.

Art. 25 – Foro Competente.

Tutte le controversie derivanti dal presente Capitolato e del conseguente contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari.

Art. 26- Disposizioni Finali.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, valgono l'offerta progettuale avanzata dall'aggiudicataria e le norme e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e dalla normativa di legge applicabile. Ai sensi dell'Art. n. 13 di D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di cui si tratta.

Art. 27 – Responsabilità

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicatario che terrà, inoltre, l'Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate prevenienze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Art. 28- Norma di salvaguardia e clausola di adesione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il bando, prorogare il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare il bando o non procedere all'affidamento del servizio qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per impedimenti derivanti dall'applicazione di normative vigenti, non procedere e/o differire la stipula del contratto in presenza di motivi ostativi per previsioni di legge e/o ragioni di natura amministrativa, contabile e/o finanziaria. In tali ipotesi, sarà data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In caso di assenza, malattia cessione anticipata del personale educativo comunale concesso e in pendenza di anno educativo il concessionario s'impegna a mettere a disposizione la figura professionale mancante al corrispettivo agevolato di euro 8,00 per ogni ora di servizio.

Art. 29- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda alle disposizioni di cui alle leggi e regolamenti vigenti in particolare la L.R. n.19/2006 e il Reg. Reg. n.4/2007 nonché degli atti del Comune ed in particolare del Regolamento Comunale in materia.

Art. 30 – Tutela Della Privacy

Per la stipula del successivo contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- **Finalità del trattamento:** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini delle effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente concessionario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- **Dati sensibili:** i dati forniti dai concorrenti e dall'concessionario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

- **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente concessionario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990; Acquisite le suddette informazioni il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto concessionario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

La responsabilità del trattamento dei dati personali sarà conferita al rappresentante individuato dal concessionario. Al nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio di che trattasi, salvo diverse disposizioni della P.A, alle condizioni di cui al presente articolo, saranno affidati i compiti che la normativa vigente in materia di privacy pone a carico di questa figura, per l'effettuazione delle operazioni di trattamento di dati personali.

L'Ente affidatario del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art.26 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico ed in particolare:

a) dovrà operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

b) individuerà i soggetti "incaricati", definendone livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e modalità di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) trasmetterà tempestivamente la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed eventuali loro modificazioni;

d) collaborerà a fornire ad ogni interessato dal trattamento, o da questi delegato, le risposte alle eventuali richieste formulate ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali;

e) avrà cura di avvisare immediatamente anche di ogni richiesta, provvedimento, accertamento, controllo da parte del Garante o dell'Autorità giudiziaria ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali

f) dovrà ottemperare, oltre che alle disposizioni di legge in materia ed ai provvedimenti delle competenti Autorità, alle istruzioni che si vorrà impartire in ordine alla sua attività di Responsabile. Sarà cura dell'Ente tenere apposita rubrica con i nominativi degli incaricati dei trattamenti di sua competenza, provvedendo periodicamente ad annotarvi le variazioni, e trasmettendo copia aggiornata al Titolare. L'Ente dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione

di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 31 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Brunella Stilla, Istruttore Direttivo del Settore Servizi Socio-Culturali del Comune di Acquaviva Delle Fonti (Ba) o suo delegato indicato successivamente all'aggiudicazione della gara.

